

Novara, 11 settembre 2019

Spett.le
CLIENTE

Contratto di lavoro intermittente o a chiamata (D. Lgs 81/2015)

La presente per comunicare la possibilità di stipulare contratti di lavoro “a chiamata”.

I contratti a chiamata devono rispettare le seguenti condizioni:

1. casi consentiti:

- a) persone di età inferiore ai 24 anni
- b) persone di età superiore ai 55 anni
- c) addetti a mansioni discontinue, di custodia, e di semplice attesa (ved. elenco R.D. 2657/1923)

2. limiti prestazione: 400 giornate nell’arco di 3 anni solari

3. comunicazione preventiva giorni prestazione: su apposito modulo via e-mail all’indirizzo intermittenti@pec.lavoro.gov.it (massimo 30 giorni per volta);

4. orario di lavoro: libero, nel rispetto delle norme generali;

5. retribuzione: quella prevista dal contratto collettivo, ovvero pattuita con gli interessati, rapportata alle ore di lavoro effettivamente prestate, applicando una maggiorazione a titolo di mensilità aggiuntive, ferie e festività;

6. busta paga: come per i dipendenti;

7. contributi INPS/INAIL: come per i dipendenti, in proporzione alla retribuzione corrisposta;

8. ritenute fiscali: come per i dipendenti;

9. contratto: obbligatoria la forma scritta preventiva;

Riteniamo inoltre utile precisare che:

- 1. il lavoratore non ha l’obbligo di rispondere alla chiamata;
- 2. esiste la possibilità di pattuire l’obbligo di risposta alla chiamata, a condizione che venga corrisposta una indennità giornaliera, fissata dai contratti collettivi o dai patti individuali, anche nei giorni in cui non viene chiamato.

Siamo a disposizione per eventuali maggiori informazioni e/o adempimenti.

Con l’occasione porgiamo cordiali saluti.

CL SYSTEM CONSULENZA SRL STP

Allegato:

- modulo comunicazione obbligatoria intermittenti